



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 08/11/2018

FATTO

Con ricorso depositato in data 9 aprile 2018 il ricorrente esponeva che:

- in data 5 gennaio 2018 avanzava domanda di chiusura del rapporto di deposito titoli ad altro intermediario, ora incorporato nell'odierna resistente, con richiesta di contestuale trasferimento dei titoli verso altro dossier acceso, con medesima intestazione, presso un terzo intermediario;
- per tutti i titoli oggetto di trasferimento, vi era stato l'addebito dell'imposta sostitutiva sui ratei maturati da parte dell'intermediario ed il successivo riaccredito dello stesso importo da parte dell'intermediario destinatario del trasferimento;
- il comportamento di cui sopra non si realizzava tuttavia con riferimento ad un singolo titolo, in relazione al quale l'intermediario applicava non solo l'imposta sul disaggio, ma anche quella sul rateo per l'importo di 200,56 euro, che non sarebbe stata invece dovuta;
- in data 29 gennaio 2018 presentava pertanto un primo reclamo per ottenere il rimborso della tassazione indebitamente applicata, riscontrato negativamente dalla banca con lettera del 5 febbraio 2018, reiterando la propria richiesta con successive missive in data 19 febbraio e 8 marzo 2018.

Si rivolgeva quindi a quest'Arbitro chiedendo la restituzione dell'importo di 200, 56 euro addebitata dall'intermediario a titolo di ritenuta fiscale.



Costituendosi nel procedimento, l'intermediario eccepiva da un lato la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il rapporto di deposito titoli, oggetto di ricorso, era acceso presso un soggetto giuridicamente distinto dalla resistente, e, dall'altro, l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, trattandosi di controversia avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento nonché questioni di natura tributaria. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e improcedibile.

DIRITTO

La questione oggetto del presente procedimento verte intorno all'asserito contegno negligente tenuto dall'intermediario all'atto del trasferimento di un titolo inserito nel dossier titoli acceso dal ricorrente presso l'intermediario resistente ad un dossier acceso presso altro intermediario.

Afferma il ricorrente che il trasferimento del titolo avrebbe dato luogo, per un errore dell'intermediario, ad una trattenuta a titolo di imposta sostitutiva superiore al dovuto: in particolare, l'intermediario avrebbe applicato l'imposta sostitutiva tanto sul disaggio quanto sul rateo e, sul presupposto che questa seconda non fosse dovuta, ne chiede la restituzione.

L'intermediario eccepisce da un lato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il comportamento asseritamente negligente sarebbe addebitabile ad un intermediario che rappresenta un soggetto distinto all'odierna resistente, e dall'altro l'incompetenza dell'ABF *ratione materiae*, in quanto la controversia ha ad oggetto questioni legate, in primo luogo, ad un servizio di investimento ed, in secondo luogo, implicanti l'interpretazione della normativa tributaria.

Ora, se la prima eccezione appare priva di fondamento (posto che l'originario titolare del rapporto di deposito titoli è stato incorporato, con effetti dal 23 novembre 2014, in un altro intermediario, il quale a propria volta risulta fuso nell'odierno resistente a far data dal 1° gennaio 2017), la seconda coglie nel segno.

In ossequio alla giurisprudenza consolidata dell'ABF (cfr., da ultimo, le pronunce ABF, Collegio di Bologna nn. 12880/2017 e 4262/2017; Collegio di Roma 9585/2018; Collegio di Torino, n. 14492/2017), e in continuità con quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (n. 4134/15) deve infatti dichiararsi l'inammissibilità di un ricorso che, come quello in esame, abbia ad oggetto la corretta applicazione della normativa tributaria in materia di *capital gain* in quanto "si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell'ABF. Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario, la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda [...]. Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può trascurarsi il rilievo che l'ABF, quale organo di risoluzione "alternativa" delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui non può normativamente avvalersi. Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della questione fiscale devoluta, nel senso cioè di riservare alla cognizione dell'ABF i soli casi di minore difficoltà, come pure è stato talvolta ritenuto, giacché in tema di competenza non può assumersi a criterio discrezionale un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, come individuata dal c.d. *petitum sostanziale*" (così il Collegio di Coordinamento n. 4134/15).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI